



## Decreto federale

**che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (Sviluppi dell'acquis di Schengen)**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Sono approvati:

- a. lo scambio di note del ...<sup>3</sup> tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/817 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio;
- b. lo scambio di note del ...<sup>4</sup> tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/818 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>5</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardan-

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF xxxx xxxx

<sup>3</sup> RS 0.362.380.xxx; RU xxxxx

<sup>4</sup> RS 0.362.380.xxx; RU xxxxx

<sup>5</sup> RS 0.362.31

te l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

**Art. 2**

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

**Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

*Allegato*  
(art. 2)

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge federale del 16 dicembre 2005<sup>6</sup> sugli stranieri e la loro integrazione**

*Art. 7 cpv. 3, primo periodo, nota a piè di pagina<sup>7</sup>*

<sup>3</sup> Se, conformemente al codice frontiere Schengen<sup>8</sup>, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen.

*Art. 9a*

*Ex art. 103*

*Art. 92a*

*Ex art. 104*

*Titolo prima dell'art. 101*

### **Capitolo 14: Trattamento e protezione dei dati**

*Art. 101*            Trattamento dei dati

<sup>1</sup> La SEM, le autorità cantonali competenti in materia di migrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbinognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.

<sup>6</sup> RS 142.20

<sup>7</sup> FF 2019 3819

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/817, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

<sup>2</sup> L'autorità competente per il trattamento dei dati assicura che il trattamento dei dati personali nei sistemi d'informazione della SEM e nei sistemi d'informazione Schengen/Dubliino sia proporzionato agli obiettivi perseguiti e avvenga soltanto nella misura necessaria all'adempimento dei propri compiti.

*Art. 102c*

*Ex art. 105*

*Art. 102d*

*Ex art. 106*

*Art. 102e*

*Ex art. 107*

*Titolo prima dell'art. 103*

*Abrogato*

*Art. 103*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 103a<sup>9</sup>*

#### **Capitolo 14a: Sistemi d'informazione**

##### **Sezione 1: Sistema d'informazione sulle entrate rifiutate (sistema INAD)**

*Art. 103a, rubrica<sup>10</sup>*

*Abrogata*

*Titolo prima dell'art. 103b<sup>11</sup>*

##### **Sezione 2: Sistema di ingressi/uscite (EES) e controllo di confine automatizzato**

*Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina, cpv. 2 lett. a e b<sup>bis</sup> e cpv. 4<sup>12</sup>*

<sup>1</sup> Il sistema di ingressi/uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/2226<sup>13</sup>, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio

<sup>9</sup> FF 2019 3819

<sup>10</sup> FF 2019 3819

<sup>11</sup> FF 2019 3819

<sup>12</sup> FF 2019 3819

Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.

<sup>2</sup> Le seguenti categorie di dati sono trasmesse all'EES mediante l'interfaccia nazionale:

- a. i dati di identità dei cittadini di Stati terzi interessati, nonché i dati dei documenti di viaggio;
- b<sup>bis</sup>. i dati riguardanti i visti accordati, se sussiste l'obbligo del visto;

<sup>4</sup> I dati dell'EES di cui al capoverso 2 lettere a e b nonché al capoverso 3 sono registrati automaticamente nell'archivio comune di dati di identità (CIR).

*Art. 103d, rubrica (concerne soltanto il testo francese) e cpv. 3<sup>14</sup>*

<sup>3</sup> Per i dati dell'EES registrati nel CIR si applica l'articolo 110h.

*Art. 104*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 104a*

### **Sezione 3: Sistema d'informazione sui passeggeri (sistema API) e accesso ai dati sui passeggeri nel singolo caso**

*Art. 104a, rubrica, nonché cpv. 1<sup>bis</sup>-4 e 5, frase introduttiva*

Scopo e contenuto del sistema d'informazione sui passeggeri e trattamento dei dati

<sup>1bis</sup> Il sistema API contiene i dati di cui all'articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

<sup>2</sup> Per controllare se le imprese di trasporto aereo adempiono l'obbligo di comunicazione e applicare le sanzioni di cui all'articolo 122b, la SEM può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 92a capoverso 3.

<sup>3</sup> Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen

<sup>13</sup> Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/817, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

<sup>14</sup> FF **2019** 3819

possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

<sup>3bis</sup> Se vi è il sospetto che una persona prepari o commetta un reato ai sensi dell'articolo 92a capoverso 1<sup>bis</sup> lettera a, fedpol può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 92a capoverso 3.

<sup>4</sup> I dati di cui all'articolo 92a capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con i dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL, del SIS, del SIMIC e della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).

<sup>5</sup> Dopo l'atterraggio del volo interessato i dati di cui all'articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4 possono essere impiegati soltanto per lo svolgimento di un procedimento di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri. Devono essere cancellati:

*Art. 104b cpv. 1*

<sup>1</sup> I dati di cui all'articolo 92a capoverso 3 sono trasmessi automaticamente in forma elettronica al SIC.

*Capitolo 14: Sezione 3 (art. 105–107)*

*Abrogata*

*Titolo prima dell'art. 109a*

#### **Sezione 4: Sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) e sistema nazionale visti (ORBIS)**

*Art. 109a, rubrica, nonché cpv. 1<sup>15</sup> e cpv. 1<sup>bis</sup>*

Sistema centrale d'informazione visti (C-VIS)

<sup>1</sup> Il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008<sup>16</sup>.

<sup>1bis</sup> I dati di identità dei richiedenti il visto, i dati dei documenti di viaggio nonché i dati biometrici del C-VIS sono registrati automaticamente nel CIR.

<sup>15</sup> FF 2019 3819

<sup>16</sup> Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2019/817, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

*Art. 109b, cpv. 1, 2, frase introduttiva, 2<sup>bis</sup>-4*

<sup>1</sup> La SEM gestisce un sistema nazionale visti (ORBIS). Tale sistema è destinato alla registrazione delle domande di visto e all'allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Contiene in particolare i dati trasmessi al C-VIS attraverso l'interfaccia nazionale (N-VIS).

<sup>2</sup> ORBIS contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:

<sup>2bis</sup> ORBIS contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.

<sup>3</sup> Per svolgere i loro compiti nella procedura di rilascio del visto, le autorità seguenti sono autorizzate a inserire, modificare o cancellare i dati in ORBIS:

- a. la SEM;
- b. le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni;
- c. le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze;
- d. la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE;
- e. l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e le polizie cantonali, per il rilascio di visti eccezionali.

<sup>4</sup> Le autorità menzionate al capoverso 3 sono tenute a inserire e trattare i dati dei richiedenti il visto da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008<sup>17</sup>.

*Art. 109c, rubrica e frase introduttiva*

Consultazione di ORBIS

La SEM può permettere l'accesso online ai dati di ORBIS alle seguenti autorità:

*Art. 109d, nota a piè di pagina*

Gli Stati membri dell'UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008<sup>18</sup> possono chiedere informazioni alle autorità di cui all'articolo 109a capoverso 3.

<sup>17</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

<sup>18</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

*Titolo prima dell'art. 109f*

### **Sezione 5: Sistema d'informazione per l'attuazione del ritorno**

*Titolo prima dell'art. 109k*

### **Sezione 6: Eurodac**

*Art. 109k, rubrica*

Rilevamento e trasmissione dei dati nell'Eurodac

*Ex art. 111i*

Art. 109l      Comunicazione di dati Eurodac

I dati personali registrati nell'Eurodac non possono essere trasmessi a:

- a. uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino<sup>19</sup>;
- b. organizzazioni internazionali;
- c. soggetti di diritto privato.

*Titolo dopo l'art. 109l*

### **Sezione 7: Sistema di gestione dei fascicoli personali e della documentazione**

*Art. 109m*

*Ex art. 110*

*Titolo prima dell'art. 110*

## **Capitolo 14b:**

### **Interoperabilità tra i sistemi d'informazione Schengen/Dublino**

#### **Sezione 1: Servizio comune di confronto biometrico (sBMS)**

*Art. 110*

<sup>1</sup> Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) secondo i regolamenti (UE) 2019/817<sup>20</sup> e (UE) 2019/818<sup>21</sup> contiene dati relativi alle caratteristiche biometriche

<sup>19</sup> Tali Accordi sono elencati nell'all. 1 n. 2.

<sup>20</sup> Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

<sup>21</sup> Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che



(template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino:

- a. l'EES;
- b. il C-VIS;
- c. l'Eurodac;
- d. il SIS.

<sup>2</sup> Contiene inoltre un riferimento al sistema d'informazione da cui provengono i dati nonché un riferimento all'effettiva registrazione in tale sistema.

<sup>3</sup> Permette la consultazione trasversale dei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 sulla base di dati biometrici.

### *Titolo prima dell'art. 110a*

#### **Sezione 2: Archivio comune di dati di identità (CIR)**

*Art. 110a* Contenuto dell'archivio comune di dati di identità

<sup>1</sup> L'archivio comune di dati di identità (CIR) secondo i regolamenti (UE) 2019/817<sup>22</sup> e (UE) 2019/818<sup>23</sup> contiene i dati di identità, i dati dei documenti di viaggio e i dati biometrici di cittadini di Stati terzi registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino:

- a. l'EES;
- c. il C-VIS;
- d. l'Eurodac.

<sup>2</sup> Contiene inoltre un riferimento al sistema d'informazione da cui provengono i dati nonché un riferimento all'effettiva registrazione in tale sistema.

*Art. 110b* Consultazione del CIR a fini di identificazione

<sup>1</sup> Il CIR può essere consultato per identificare:

- a. i cittadini di Stati terzi se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/817<sup>24</sup> e (UE) 2019/818<sup>25</sup>;
- b. persone ignote in caso di incidenti, catastrofi naturali e atti violenti.

<sup>2</sup> Le consultazioni di cui al capoverso 1 lettera a sono ammesse soltanto per prevenire e contrastare l'immigrazione illegale, proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici e salvaguardare la sicurezza nazionale.

modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

<sup>22</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

<sup>23</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

<sup>24</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

<sup>25</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

<sup>3</sup> Le autorità seguenti possono effettuare consultazioni:

- a. fedpol;
- c. le autorità cantonali e comunali di polizia;
- c. l'AFD nell'ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale al fine di proteggere la popolazione e salvaguardare la sicurezza interna.

<sup>4</sup> Per le persone di cui al capoverso 1 lettera a, la consultazione è effettuata sulla base dei dati biometrici dell'interessato acquisiti sul posto durante una verifica dell'identità. Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se la consultazione sulla base di tali dati non ha dato esito positivo, la consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità o dei dati del documento di viaggio.

<sup>5</sup> Per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, la consultazione è effettuata sulla base dei dati biometrici.

*Art. 110c* Consultazione del CIR ai fini dell'individuazione di identità multiple

<sup>1</sup> Le autorità seguenti possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR per individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi:

- a. l'ufficio SIRENE, se è presente un collegamento con una segnalazione nel SIS;
- b. l'AFD e le autorità cantonali di polizia nell'ambito dei loro compiti di controllo alle frontiere esterne Schengen, se è presente un collegamento con un fascicolo individuale nell'EES contenente i dati personali di cui agli articoli 16–18 del regolamento (UE) 2017/2226<sup>26</sup>;
- c. la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, l'AFD e i posti di confine delle polizie cantonali, se è presente un collegamento con un fascicolo individuale nel C-VIS.

<sup>2</sup> Se nel CIR è presente un collegamento tra dati di più sistemi d'informazione che indica una frode di identità, le autorità possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR, nella misura in cui hanno accesso al CIR, all'EES, al C-VIS, all'Eurodac o al SIS in virtù della presente legge o della legge federale del 13 giugno 2008<sup>27</sup> sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.

*Art. 110d* Consultazione del CIR ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi

<sup>1</sup> Il CIR può essere consultato in singoli casi ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi, se

<sup>26</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 103b cpv. 1; FF 2019 3819.

<sup>27</sup> RS 361

le condizioni di cui all'articolo 22 capoverso 1 dei regolamenti (UE) 2019/817<sup>28</sup> e (UE) 2019/818<sup>29</sup> sono adempiute.

<sup>2</sup> Le autorità seguenti possono effettuare tali consultazioni:

- a. fedpol;
- b. il SIC;
- c. il Ministero pubblico della Confederazione;
- d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

<sup>3</sup> Se dalla consultazione risulta che nel CIR sono registrati dati, il risultato viene visualizzato come riferimento al sistema d'informazione Schengen/Dublino interessato.

<sup>4</sup> Per ottenere i dati del sistema d'informazione interessato, le autorità di cui al capoverso 1 devono richiederli alla Centrale operativa di fedpol. Si applicano le condizioni e le procedure previste per il sistema d'informazione in questione.

#### *Titolo prima dell'art. 110e*

### **Sezione 3: Portale di ricerca europeo (ESP)**

#### *Art. 110e*

<sup>1</sup> Il portale di ricerca europeo (ESP) secondo i regolamenti (UE) 2019/817<sup>30</sup> e (UE) 2019/818<sup>31</sup> permette la consultazione trasversale dell'EES, del C-VIS, dell'Eurodac, del SIS, delle banche dati Stolen and Lost Travel Documents (SLTD) e Travel Documents Associated with Notices (TDAWN) di Interpol, dei dati Europol nonché del CIR.

<sup>2</sup> Le autorità che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 possono accedere, mediante procedura di richiamo, all'ESP.

<sup>3</sup> La consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità, dei dati dei documenti di viaggio o dei dati biometrici.

<sup>4</sup> Le autorità possono visualizzare soltanto i dati provenienti dai sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 cui sono autorizzate ad accedere nonché il tipo di collegamento tra i dati secondo gli articoli 30–33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

#### *Titolo prima dell'art. 110f*

<sup>28</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

<sup>29</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

<sup>30</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

<sup>31</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

#### **Sezione 4: Rilevatore di identità multiple (MID)**

*Art. 110f* Contenuto del rilevatore di identità multiple (MID)

<sup>1</sup> Il rilevatore di identità multiple (MID) secondo i regolamenti (UE) 2019/817<sup>32</sup> e (UE) 2019/818<sup>33</sup> serve a svolgere le verifiche di identità e a contrastare la frode di identità.

<sup>2</sup> Se sono registrati o aggiornati dati nell'EES, nel C-VIS, nel SIS o nell'Eurodac, viene automaticamente avviata una procedura di rilevazione delle identità multiple nel CIR e nel SIS.

<sup>3</sup> Tale procedura di rilevazione consiste nel confrontare i seguenti dati con i dati già registrati nel CIR e nel SIS:

- a. per l'sBMS: i template biometrici;
- b. per l'ESP: i dati di identità e i dati dei documenti di viaggio.

<sup>4</sup> Se tra i dati esiste un collegamento secondo gli articoli 30–33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, nel MID viene creato e registrato un fascicolo di conferma dell'identità secondo l'articolo 34 di tali regolamenti.

*Art. 110g* Verifica manuale delle identità diverse nel MID

<sup>1</sup> Le autorità di cui all'articolo 110c capoverso 1 possono accedere ai dati registrati nel MID ai fini della verifica manuale delle identità diverse.

<sup>2</sup> Per la verifica manuale delle identità diverse è competente l'autorità che ha registrato o aggiornato i dati nei sistemi d'informazione Schengen/Dublino di cui all'articolo 110f capoverso 2. In caso di collegamenti con segnalazioni nel SIS riguardanti il settore di polizia è competente l'Ufficio SIRENE.

<sup>3</sup> La verifica manuale delle identità diverse è eseguita conformemente all'articolo 29 dei regolamenti (UE) 2019/817<sup>34</sup> e (UE) 2019/818<sup>35</sup>.

<sup>4</sup> Se nell'ambito di una verifica manuale si accerta l'esistenza di un'identità multipla illecita o la presenza di una persona in più sistemi d'informazione Schengen/Dublino, la procedura è retta rispettivamente dagli articoli 32 e 33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

*Titolo prima dell'art. 110h*

#### **Sezione 5: Comunicazione dei dati e responsabilità per il trattamento di dati**

<sup>32</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

<sup>33</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

<sup>34</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

<sup>35</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

*Art. 110h*      Comunicazione di dati dell'sBMS, del CIR e del MID

La comunicazione di dati dell'sBMS, del CIR e del MID è retta dall'articolo 50 dei regolamenti (UE) 2019/817<sup>36</sup> e (UE) 2019/818<sup>37</sup>.

*Art. 110i*      Responsabilità per il trattamento di dati nell'sBMS, nel CIR e nel MID

La responsabilità per il trattamento di dati nell'sBMS, nel CIR e nel MID è retta dall'articolo 40 dei regolamenti (UE) 2019/817<sup>38</sup> e (UE) 2019/818<sup>39</sup>.

*Titolo prima dell'art. 111a*

### **Capitolo 14c: Protezione dei dati nell'ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen**

*Art. 111c cpv. 3*

<sup>3</sup> Gli articoli 109l, 111a e 111d si applicano per analogia.

*Art. 111d cpv. 5 e art. 111f*

*Abrogato*

*Capitolo 14c (art. 111i)*

*Abrogato*

*Art. 120d*      Trattamento indebito di dati personali nei sistemi d'informazione<sup>40</sup>

È punito con la multa chi intenzionalmente, quale collaboratore di un'autorità competente per il trattamento dei dati, tratta i dati personali:

- a. di ORBIS o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a–109d;
- b. dell'EES per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 103c e 103d;
- c. del CIR per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 110a–110d;
- d. del MID per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 110f e 110g.

<sup>36</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

<sup>37</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

<sup>38</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

<sup>39</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

<sup>40</sup> FF 2019 3819

*Art. 122b cpv. 2*

<sup>2</sup> Una violazione dell'obbligo di comunicazione è presunta se l'impresa di trasporto aereo non trasmette tempestivamente i dati di cui all'articolo 92a capoverso 3 oppure se i dati trasmessi sono incompleti o errati.

*Art. 122c cpv. 3 lett. b*

<sup>3</sup> La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>41</sup> sulla procedura amministrativa. Il procedimento deve essere avviato:

- b. in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione: entro due anni dalla data in cui i dati avrebbero dovuto essere trasmessi conformemente all'articolo 92a capoverso 1.

*Art. 126 cpv. 5*

<sup>5</sup> L'articolo 102e vale unicamente per gli accordi di transito e di riammissione conclusi dopo il 1° marzo 1999.

## **2. Legge federale del 20 giugno 2003<sup>42</sup> sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo**

*Art. 1 cpv. 2*

<sup>2</sup> Sono fatti salvi gli articoli 9a, 92a, 101, 102, 102c–102e, 109k–109m, 111a–111d della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>43</sup> sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), gli articoli 96–99, 102–102a<sup>bis</sup> e 102b–102e della legge del 26 giugno 1998<sup>44</sup> sull'asilo (LAsi) nonché l'articolo 44 della legge del 20 giugno 2014<sup>45</sup> sulla cittadinanza (LCit).

*Art. 15*                      Comunicazione all'estero

La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD<sup>46</sup>, dagli articoli 102c–102e, 109k, 109l e 111a–111d LStrI<sup>47</sup> nonché dagli articoli 97, 98, 102a<sup>bis</sup>, 102b e 102c LAsi<sup>48</sup>.

## **3. Legge del 14 marzo 1958<sup>49</sup> sulla responsabilità (LResp)**

*Titolo prima dell'art. 19a*

<sup>41</sup> RS 172.021

<sup>42</sup> RS 142.51

<sup>43</sup> RS 142.20

<sup>44</sup> RS 142.31

<sup>45</sup> RS 141.0

<sup>46</sup> RS 235.1

<sup>47</sup> RS 142.20

<sup>48</sup> RS 142.31

<sup>49</sup> RS 170.32

---

**Capo Va: Responsabilità per danni derivanti dall'esercizio o dall'uso dei sistemi d'informazione Schengen/Dublino o delle loro componenti**

*Art. 19a cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> La Confederazione risponde del danno causato illecitamente a terzi da una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone in seguito all'esercizio o all'uso di uno dei sistemi d'informazione Schengen/Dublino o di una delle sue componenti.

<sup>1bis</sup> Per sistema d'informazione Schengen/Dublino o per una delle sue componenti si intendono:

- a. il sistema d'informazione Schengen;
- b. il sistema di ingressi/uscite;
- c. il sistema centrale d'informazione visti;
- d. l'archivio comune di dati di identità;
- e. il portale di ricerca europeo;
- f. il rilevatore di identità multiple;
- g. l'Eurodac.

*Art. 19b*

<sup>1</sup> La Confederazione risponde del danno causato a terzi senza che sia necessario provare l'illiceità, se:

- a. l'autorità di un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen o Dublino, nell'esercizio o nell'uso di uno dei sistemi d'informazione Schengen/Dublino o di una delle sue componenti, ha registrato dati in modo errato o indebito; e
- b. sulla base di tale trattamento dei dati, una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone ha causato il danno nell'esercizio delle sue funzioni.

<sup>2</sup> Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e Dublino sono elencati nell'allegato.

*Allegato*

Alla presente legge è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

**4. Legge federale del 13 giugno 2008<sup>50</sup> sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP)**

*Art. 2 Campo d'applicazione*

La presente legge si applica al trattamento dei dati da parte delle autorità federali e cantonali nei:

- a. seguenti sistemi d'informazione di polizia:
  1. rete dei sistemi d'informazione di polizia (art. 9–14),
  2. sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15),
  3. registro nazionale di polizia (art. 17),
  4. sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) (art. 18);
- b. seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino e nelle loro componenti:
  1. parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS) (art. 16),
  2. servizio comune di confronto biometrico (sBMS) (art. 16a),
  3. portale di ricerca europeo (ESP) (art. 16b),
  4. rilevatore di identità multiple (MID) (art. 16c).

*Titolo prima dell'articolo 15*

### **Sezione 3: Sistema di ricerca informatizzato di polizia**

*Titolo prima dell'articolo 16*

### **Sezione 3a: Sistemi d'informazione Schengen/Dublino**

*Art. 16 cpv. 1, primo periodo (concerne soltanto il testo francese) e cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- b. ordinare e controllare i divieti d'entrata nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen secondo l'allegato 3;

*Art. 16a* Servizio comune di confronto biometrico

<sup>1</sup> Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) secondo i regolamenti (UE) 2019/817<sup>51</sup> e (UE) 2019/818<sup>52</sup> contiene i dati relativi alle caratteristiche biometriche

<sup>51</sup> Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

<sup>52</sup> Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazio-



(template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino:

- a. il Sistema d'informazione Schengen (SIS);
- b. il sistema di ingressi/uscite (EES);
- c. il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS);
- d. l'Eurodac.

<sup>2</sup> Contiene inoltre un riferimento al sistema d'informazione da cui provengono i dati nonché un riferimento all'effettiva registrazione in tale sistema.

<sup>3</sup> Permette la consultazione trasversale dei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 sulla base di dati biometrici.

#### *Art. 16b* Portale di ricerca europeo

<sup>1</sup> Il portale di ricerca europeo (ESP) secondo i regolamenti (UE) 2019/817<sup>53</sup> e (UE) 2019/818<sup>54</sup> permette la consultazione trasversale del SIS, dell'EES, del C-VIS, dell'archivio comune di dati di identità (CIR) e dell'Eurodac ai sensi degli articoli 103b, 109a, 109k e 110a LStri<sup>55</sup>, delle banche dati Stolen and Lost Travel Documents (SLTD) e Travel Documents Associated with Notices (TDawn) di Interpol nonché dei dati Europol.

<sup>2</sup> Le autorità che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 possono accedere, mediante procedura di richiamo, all'ESP.

<sup>3</sup> La consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità, dei dati dei documenti di viaggio o dei dati biometrici.

<sup>4</sup> Le autorità possono visualizzare soltanto i dati provenienti dai sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 cui sono autorizzate ad accedere nonché il tipo di collegamento tra i dati secondo gli articoli 30–33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

#### *Art. 16c* Rilevatore di identità multiple

<sup>1</sup> Il rilevatore di identità multiple (MID) secondo i regolamenti (UE) 2019/817<sup>56</sup> e (EU) 2019/818<sup>57</sup> serve a svolgere le verifiche di identità e a contrastare la frode di identità.

ne dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

<sup>53</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.

<sup>54</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.

<sup>55</sup> **RS 142.20**

<sup>56</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.

<sup>57</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.

<sup>2</sup> Se sono registrati o aggiornati dati nel SIS, nell'EES, nel C-VIS o nell'Eurodac, viene automaticamente avviata una procedura di rilevazione delle identità multiple nel CIR e nel SIS.

<sup>3</sup> Tale procedura di rilevazione consiste nel confrontare i seguenti dati con i dati già registrati nel CIR e nel SIS:

- a. per l'sBMS: i template biometrici;
- b. per l'ESP: i dati di identità e i dati dei documenti di viaggio.

<sup>4</sup> Se tra i dati esiste un collegamento secondo gli articoli 30–33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, nel MID viene creato e registrato un fascicolo di conferma dell'identità secondo l'articolo 34 di tali regolamenti.

#### *Art. 16d* Verifica manuale delle identità diverse nel MID

<sup>1</sup> Le autorità di cui all'articolo 110c capoverso 1 AIG<sup>58</sup> possono accedere ai dati registrati nel MID ai fini della verifica manuale delle identità diverse.

<sup>2</sup> Per la verifica manuale delle identità diverse è competente l'autorità che ha registrato o aggiornato i dati nei sistemi d'informazione Schengen/Dubliano di cui all'articolo 2 lettera b. In caso di collegamenti con segnalazioni nel SIS riguardanti il settore di polizia è competente l'Ufficio SIRENE.

<sup>3</sup> La verifica manuale delle identità diverse è eseguita conformemente all'articolo 29 dei regolamenti (UE) 2019/817<sup>59</sup> e (UE) 2019/818<sup>60</sup>.

<sup>4</sup> Se nell'ambito di una verifica manuale si accerta l'esistenza di un'identità multipla illecita o la presenza di una persona in più sistemi d'informazione Schengen/Dubliano, la procedura è retta rispettivamente dagli articoli 32 e 33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

#### *Art. 16e* Comunicazione di dati dell'sBMS, del CIR e del MID

La comunicazione di dati dell'sBMS, del CIR e del MID è retta dall'articolo 50 dei regolamenti (UE) 2019/817<sup>61</sup> e (UE) 2019/818<sup>62</sup>.

#### *Art 16f* Responsabilità per il trattamento di dati nell'sBMS, nel CIR e nel MID

La responsabilità per il trattamento di dati nell'sBMS, nel CIR e nel MID è retta dall'articolo 40 dei regolamenti (UE) 2019/817<sup>63</sup> e (UE) 2019/818<sup>64</sup>.

<sup>58</sup> RS 142.20

<sup>59</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.

<sup>60</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.

<sup>61</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.

<sup>62</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.

<sup>63</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.

<sup>64</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.

*Titolo prima dell'articolo 17*

**Sezione 3b: Altri sistemi d'informazione di polizia**

*Allegato*

Alla presente legge è aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.

*Allegato relativo alla modifica della LResp*

*(art. 2 / allegato, cifra 3)*

*Allegato*

*(art. 19b cpv. 2)*

## **Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino**

### **1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen**

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>65</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>66</sup> sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. la Convenzione del 22 settembre 2011<sup>67</sup> tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- d. l'Accordo del 17 dicembre 2004<sup>68</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- e. l'Accordo del 28 aprile 2005<sup>69</sup> tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- f. il Protocollo del 28 febbraio 2008<sup>70</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera,

<sup>65</sup> RS **0.362.31**

<sup>66</sup> RS **0.362.1**

<sup>67</sup> RS **0.362.11**

<sup>68</sup> RS **0.362.32**

<sup>69</sup> RS **0.362.33**

<sup>70</sup> RS **0.362.311**

l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

## **2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino**

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>71</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- b. l'Accordo del 17 dicembre 2004<sup>72</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. il Protocollo del 28 febbraio 2008<sup>73</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d. il Protocollo del 28 febbraio 2008<sup>74</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

<sup>71</sup> RS **0.142.392.68**

<sup>72</sup> RS **0.362.32**

<sup>73</sup> RS **0.142.393.141**

<sup>74</sup> RS **0.142.395.141**

*Allegato relativo alla modifica della LSIP*

*(art. 2 / allegato, cifra 4)*

*Allegato 3*

*(art. 16 cpv. 2 lett. b)*

**Accordi di associazione alla normativa di Schengen**

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>75</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>76</sup> sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. la Convenzione del 22 settembre 2011<sup>77</sup> tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- d. l'Accordo del 17 dicembre 2004<sup>78</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- e. l'Accordo del 28 aprile 2005<sup>79</sup> tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- f. il Protocollo del 28 febbraio 2008<sup>80</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della

<sup>75</sup> RS **0.362.31**

<sup>76</sup> RS **0.362.1**

<sup>77</sup> RS **0.362.11**

<sup>78</sup> RS **0.362.32**

<sup>79</sup> RS **0.362.33**

<sup>80</sup> RS **0.362.311**

Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo  
dell'acquis di Schengen.